

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 21 MARZO 1953

(95^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegno e proposta di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni ed arti, della assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti » (N. 2869-Urgenza):

PRESIDENTE	Pag. 1101, 1104
GRAVA, <i>relatore</i>	1101
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1103, 1104
FIORE	1104

(Discussione e rinvio)

« Ordinamento dell'apprendistato » (N. 1883)
(Di iniziativa del senatore Bergmann):

PRESIDENTE	1105
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1105
GRAVA, <i>relatore</i>	1105
BERGMANN	1105
PALUMBO Giuseppe	1105

Per la morte del prof. Nicola Castellino:

CASO	1099
PRESIDENTE	1100

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucrelli, Carelli, Caso, D'Aragona, Farina, Fiore, Grava, Mariani, Mazzoni, Momigliano, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rocco, Sacco, Tamarin, Vigiani, Zane e Zelioli.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento è presente il senatore Bergmann.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Per la morte del prof. Nicola Castellino.

CASO. In occasione della morte del professor Nicola Castellino, direttore della Clinica del lavoro di Napoli, mi permetta la Commissione di ricordare la sua opera in vita.

Fra i moderni insigni cultori della medicina del lavoro il professor Nicola Castellino aveva raggiunta una vasta notorietà in Italia ed all'estero, ove aveva fatto conoscere gli studi che si riallacciano ad una tradizione del tutto italiana collegata al nome di Bernardino Ramazzini, medico ed umanista del '600, che per primo individuò e descrisse le malattie causate dalla quantità, dalla qualità e dall'ambiente di lavoro.

Il professor Castellino teneva, dal 1927, la cattedra ufficiale di medicina del lavoro in Napoli, succedendo a Luigi Ferrannini, clinico medico ed apprezzatissimo cultore di medicina professionale nonchè fondatore della prima cat-

tedra di medicina del lavoro in Italia (Napoli 1904).

Nicola Castellino iniziò la sua carriera scientifica e clinica sulla via maestra dei grandi scienziati e clinici costituzionalistici italiani fra i quali eccelsero Di Giovanni, Viola, Pietro Castellino, intuendo che la clinica medica generale e specialistica, la chimica e la tecnica applicate all'industria, le scienze biologiche fossero da riguardarsi preordinate alle esigenze costituzionali fisio-psichiche dell'uomo posto al centro della produzione e del lavoro, soggetto nel perfezionamento dei mezzi lavorativi e nello stesso tempo oggetto da tutelare sia nella sua impostazione primordiale che nella immaturità del lavoro di tutti i giorni.

Nicola Castellino, trattando per primo in Italia il tema dell'organizzazione scientifica del lavoro sotto il profilo umano, contrappose arditamente una tale concezione, italiana e latina, a quella imperante allora del Taylorismo americano che poneva, invece, a base dell'avviamento al lavoro una difficile prova selettiva per i lavoratori, in modo che solo i più forti potessero superarla al di là della soglia media di resistenza fisiologica alla fatica.

Con questo suo atteggiamento di alta socialità, pur nel rigore scientifico degli studi, egli precorse i tempi di venticinque anni sia come insegnante universitario che quale medico ed uomo politico.

A questi primi studi fecero seguito una serie di volumi: « Il cuore da sforzo », « La fatica sportiva », « La patologia dei lavoratori della seta artificiale, dei cementisti, dei ferotramvieri, dei lavoratori dei campi », « L'elettricità in rapporto con l'attività cardiaca », e moltissime pubblicazioni a stampa riguardanti l'igiene, la patologia del lavoro, la sociologia, le quali dettero tono alla sua scuola e sollecitarono i collaboratori e gli allievi ad una produzione scientifica che, solo la più recente, si aggira oggi intorno a 600 monografie su argomenti di laboratorio, di clinica, di infortunistica, di medicina assicurativa. Nel suo istituto si pubblica anche la rivista scientifica « Folia Medica » che tanta luce di sapere diffuse in Italia ed all'estero.

Egli fu Presidente della Società italiana di Medicina del lavoro e membro del Consiglio

superiore di Sanità nonché della Società internazionale per le malattie professionali e della Associazione internazionale per l'Organizzazione scientifica del lavoro. Nei vari Congressi medici sono rimaste famose le sue relazioni sul « Lavoro nei porti », sul « Lavoro sul mare », sulla « Patologia degli scaricanti delle merci nere e bianche nei porti », sulle « Alterazioni organiche da benzolismo, da tetracloruro di carbonio e da solfocarbonismo ». Ha inoltre studiato, con particolarità di indagine, il comportamento dei fenomeni elettrici del cuore nelle più svariate intossicazioni di origine professionale ed ha dato il suo valido contributo allo studio della nuova tabella per l'ampliamento delle malattie professionali che oggi sono quasi tutte coperte dai benefici dell'assicurazione sociale.

Attualmente era in corso, per sua iniziativa e sotto la sua guida presso l'Istituto di Medicina del lavoro di Napoli la compilazione di un moderno trattato di igiene e patologia nelle industrie chimiche, lavoro stroncato dalla sua morte ma che certamente sarà, in omaggio alla sua memoria, portato a termine dai suoi fedeli collaboratori ed allievi.

L'eredità che il professor Nicola Castellino lascia, nel campo fecondo della medicina sociale e del lavoro, è assieme un'eredità di affetti e di scienza che deve essere raccolta dagli studiosi della materia come una bandiera da sostenere in alto, al di sopra della fragilità dei tempi, per conservare all'Italia anche questo primato degli studi della medicina applicata all'uomo che lavora e che soffre e spesso lascia la vita per il bene comune e per procurare alla società un'esistenza più umana e più giusta.

Alla sua memoria il mio reverente affettuoso omaggio con la promessa di una continuità spirituale della sua grande opera spesa a favore della Patria, del lavoro e dell'umanità.

(Si associano i senatori Bitossi e D'Aragona ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Rubinacci).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle nobili parole pronunciate dal senatore Caso sottolineando l'unanimità della Commissione nel rimpianto per l'immatura scomparsa dell'insigne professor Castellino.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni ed arti, della assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti » (N. 2869-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni ed arti, della assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti ».

Informo la Commissione che da parte della 5ª Commissione finanze e tesoro non è stata posta alcuna difficoltà all'approvazione del presente disegno di legge che non arreca alcun onere a carico dello Stato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto alla nostra discussione contempla l'aumento nella misura degli assegni familiari nei settori del commercio, professioni ed arti, dell'assicurazione, dell'artigianato, dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende editoriali.

Io non posso che raccomandarlo alla vostra approvazione non solo perchè esso è il risultato degli accordi intervenuti e conclusi fra le rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ma anche perchè aumenta effettivamente, e vorrei dire notevolmente, la misura degli assegni familiari agli aventi diritto delle categorie indicate.

Altre volte in questa nostra Commissione si è discusso, e rettamente ritenuto, che gli accordi e le convenzioni sindacali che decidono su questioni economiche non vincolano nè possono vincolare il nostro giudizio di legislatori, ma sarebbe d'altra parte presuntuoso da parte nostra sostituirci alle categorie interessate nel determinare qual'è in effetti il loro interesse tanto più che, trattandosi di questioni economiche, tutti siamo d'accordo nel ritenere che esse debbono formare oggetto di trattative e di accordi in sede sindacale, accordi ai quali poi il legislatore attribuirà forza cogente mediante la sanzione legislativa. Sarebbe inoltre non plausibile da parte nostra, poi-

chè tutti siamo concordi nel valorizzare le organizzazioni sindacali, non approvare gli accordi dalle predette organizzazioni conclusi. Così in data 25 luglio 1952 fu concluso in Roma l'accordo per l'aumento degli assegni familiari per il settore del commercio; in data 24 luglio dello stesso anno fu stipulato l'accordo, sempre in merito all'aumento degli assegni familiari, per gli artigiani e in data 8 luglio 1952 fu conclusa la convenzione riguardante i giornalisti professionisti. Ho detto che il disegno di legge sancisce un notevole miglioramento che viene apportato alle categorie indicate in fatto di corresponsione degli assegni familiari.

Non voglio tediarvi con l'illustrarvi la situazione attuale e quella che sarà dopo l'approvazione del disegno di legge nè di prospettarvi con opportuni raffronti, i vantaggi che ne deriveranno perchè, la relazione che accompagna il disegno di legge, li mette in evidenza per ciascuno dei settori considerati.

Non è del pari mia intenzione chiarire la natura giuridica degli assegni familiari anche perchè voi tutti siete in materia dotti e competenti e poi perchè essa natura sgorga dai seguenti fatti:

1) che l'onere di contributi è a totale carico dei datori di lavoro;

2) che lo Stato ne assume il controllo e ne fissò la disciplina. Mi piace invece richiamare la vostra attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 5 e 4.

L'articolo 5 sopprime la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito e della assicurazione e dei servizi tributari, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362.

Cos'è questa gestione stralcio? Debbo ricordare a me stesso che il contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943 istituiva la Cassa integrazione salariale per i lavoratori indicati nell'articolo 5 al fine di corrispondere loro una indennità giornaliera di presenza per la durata della guerra; stabiliva inoltre le norme per la sua amministrazione e fissava i limiti entro i quali doveva esercitare la sua competenza nonchè l'oggetto e la materia di essa (articoli 6, 7 e 8).

L'articolo 13 dello stesso contratto recita: « il presente contratto decorre dalla data della

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

95ª RIUNIONE (21 marzo 1953)

sua stipulazione 21 aprile 1943 e avrà vigore per la durata dell'attuale guerra ».

Il decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362, fissa le date, per le singole provincie, sotto le quali « i rimborsi della indennità prevista dal citato contratto collettivo da parte della Cassa integrazione salari (articolo 1) e dice « che a decorrere dal 16 aprile 1946 è chiusa la gestione della Cassa; istituisce però, per essa, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione stralcio alla quale afferiscono i contributi di cui al precedente articolo 2 » (articolo 4).

La gestione stralcio cioè è ancora in vita dopo ben 7 anni dalla sua istituzione e chissà quanti anni ancora sarebbe vissuta, a conforto e a soddisfazione degli amministratori se la provvida disposizione dell'articolo 5 di questo disegno di legge non l'avesse soppressa. Non faccio commenti: Va però data lode di questa disposizione al Ministro del lavoro e ci auguriamo che egli continui su questa strada di soppressione e che questa non sia che la prima di esse: pensiamo infatti che è ora di porre termine a tutte le gestioni stralcio a tutte le gestioni speciali a tutti i commissariati: breve: che è ora di scrollare di dosso tutta la pesante, fastidiosa e dispendiosa bardatura di guerra.

L'altra disposizione sulla quale richiamo la vostra attenzione, e che merita il nostro plauso, è quella contenuta nell'articolo 4 con la quale si facoltizza il Ministro del lavoro a emanare, entro due anni, norme intese a coordinare le vigenti disposizioni sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, non che a raccoglierle in un unico testo.

Quante volte, illustre Presidente, onorevoli colleghi, questa nostra Commissione ha invocato la semplificazione, la chiarezza, la semplicità di tutta la legislazione che riguarda e interessa il mondo del lavoro!

Quante volte abbiamo altresì invocato in questa nostra Commissione che tutte le disposizioni in materia sociale disperse in numerosi testi legislativi fosse raccolta e raggrupata in un testo unico che ne renda possibile e facile la consultazione anche a coloro che sono ad esse interessati, gli operai cioè, mentre ora sono di difficile consultazione anche per i periti in legge. Io non voglio elencarvi tutte

le disposizioni che contemplano gli assegni familiari, sarebbe fuori luogo non solo, ma forse non vi riuscirei neppure. Vi basti sapere che i principali testi di legge di carattere generale, dico principali, e di carattere generale, che riguardano gli assegni familiari, sono per lo meno una decina: gli altri, i minori e di carattere particolare, sono senza numero.

Va pertanto data lode al Ministro della iniziativa: speriamo che sia la prima di una lunga serie di coordinamenti e di raggruppamenti di tutte le norme delle singole materie riguardanti il mondo del lavoro. Faccio voti perchè la intenzione meritoria dell'onorevole Ministro non resti soltanto « meritoria intenzione » ma si traduca in pratica.

Così il Ministro avrà doppia lode e doppio merito e per la bella idea e per averla attuata.

Da ultimo credo di far cosa non solo gradita ma anche accetta a tutti voi, onorevoli colleghi, come sarà accetta a tutti coloro che l'hanno da tempo invocata, come dirò subito, certo che la mia proposta di un articolo aggiuntivo sarà accolta dall'onorevole Ministro. L'articolo aggiuntivo da inserirsi fra il terzo e il quarto è del seguente tenore: « con effetto dalla data in entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, i limiti di reddito previsti dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 10.000 mensili per la moglie e per un solo genitore, a lire 15.000 per i due genitori ».

Ritengo che anche dal punto di vista della tecnica legislativa, l'oggetto e la materia dell'articolo aggiuntivo trovi qui il posto adatto perchè trattasi di assegni familiari o di stabilire le condizioni che permettano la corresponsione di assegni familiari.

Voi tutti ricordate la discussione recente sulla mozione del collega onorevole Fiore e sull'ordine del giorno da me presentato in correlazione con detta mozione per correggere o meglio colmare una lacuna che era stata dimenticata nella discussione della legge 4 aprile 1952, n. 218. Debbo ricordare infatti che l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80,

condizionava la corresponsione degli assegni familiari per la moglie e per i genitori a carico al fatto che i medesimi non godessero di redditi superiori alle seguenti misure:

a) per la moglie: lire 10.000 mensili se trattasi di retribuzione per lavoro prestato ovvero lire 60.000 annue se trattasi di altri redditi;

b) per i genitori: lire 12.000 mensili per i due genitori e lire 7.000 mensili nel caso di un solo genitore.

Con l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, sull'adeguamento delle pensioni, numerosi lavoratori i quali godevano degli assegni familiari per i detti congiunti perchè le pensioni da questi godute erano inferiori ai limiti predetti, avrebbero dovuto perdere il diritto agli assegni familiari perchè le suddette pensioni, con le nuove maggiorazioni, avrebbero superato detti limiti di reddito. Il Ministro del lavoro nella risposta data alla mozione Fiore dichiarò di aver dato disposizioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale, perchè, in attesa di riesame dei limiti di reddito per gli assegni familiari ai pensionati a carico, rimanessero ferme le concessioni in vigore e di avere in pari tempo invitato il Comitato speciale degli assegni familiari ad esaminare la possibilità di una elevazione di detti redditi. Preannunciò anzi, a conclusione della discussione, che si proponeva di sottoporre al Comitato speciale degli assegni familiari che i limiti di reddito venissero elevati a 10.000 per la moglie e per un solo genitore e a lire 15.000 nel caso di entrambi i genitori.

Confidiamo che il Comitato speciale abbia accolto la proposta avanzata dall'onorevole Ministro ed è per questo che dinanzi abbiamo detto di essere certi che l'onorevole Ministro accetterà senz'altro l'articolo aggiuntivo da me proposto.

Ci sia permesso, anche in questa sede, di dare atto con molta soddisfazione all'onorevole Ministro della prontezza e della sollecitudine con e quali egli ha voluto mantener fede alla promessa data o meglio alla assicurazione data e confidiamo che anche le altre proposte contenute nel suddetto mio ordine del giorno (assistenza sanitaria) venga quanto prima proposta e sottoposta alla nostra discussione e approvazione.

Per queste considerazioni e con questi voti io non posso, onorevoli colleghi, che proporvi l'approvazione del disegno di legge n. 2869 e dell'emendamento da me proposto che è attentissimo da tutte le categorie di lavoratori interessati.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo del senatore Grava.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabelle C, E, G, ed I, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

a) per il settore del commercio e delle professioni e arti:

per le retribuzioni riferite a mese	L. 22.500
per le retribuzioni riferite a quindicina o quattordicina	11.250
per le retribuzioni riferite a settimana	5.625
per le retribuzioni riferite a giornata	900

b) per il settore delle aziende artigiane:
lire 900 giornaliera;

c) per la gestione dei giornalisti professionisti:

lire 23.400 mensili.

(È approvato).

Art. 3.

L'aliquota di contribuzione prevista dalla allegata tabella C per gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti è elevata, a far tempo dal 1° gennaio 1954, al 23 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Dal relatore, senatore Grava, è stato presentato un articolo aggiuntivo 3-bis, di cui do lettura:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, i limiti di reddito previsti dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, e ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione, a lire 10.000 mensili per la moglie e per uno solo dei genitori e a lire 15.000 mensili per i due genitori ».

FIORE. Intendo esprimere una riserva su questo articolo aggiuntivo: la nostra proposta iniziale sarebbe stata quella di portare a 12 e a 18 mila lire i limiti di reddito, ma non abbiamo avanzato nessuna richiesta formale perchè desideriamo che la legge venga approvata al più presto, per porre rimedio ai danni apportati, sia pure involontariamente, dalla legislazione precedente. Prego dunque la Commissione di approvare al più presto possibile l'attuale testo legislativo e di inviarlo al più presto all'esame della Camera dei deputati.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero sottolineare che la disposizione contenuta nell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Grava si intende estesa a tutti i settori che beneficiano degli assegni familiari, pure essendo la materia di

questo disegno di legge riferita solo a determinati settori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Tale articolo diviene articolo 4.

Passiamo all'articolo 4, che diviene articolo 5. Ne do lettura:

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonchè a raccogliere in un unico testo ».

Resta naturalmente inteso che il coordinamento delle vigenti norme, di cui si parla in questo articolo, è di carattere puramente formale.

Pongo pertanto ai voti questo articolo.

(È approvato).

L'articolo 5, diviene ora articolo 6. Ne do lettura:

« È soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362.

« Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa Unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Bergmann: « Ordinamento dell'apprendistato » (N. 1883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del senatore Bergmann: « Ordinamento dell'apprendistato ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei ricordare alla Commissione, che dopo lunghi e contrastati lavori, la Commissione competente della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa, quasi all'unanimità, un testo di legge sull'apprendistato, che coordina tutti i nove o dieci disegni di legge presentati alla Camera su tale materia e tiene anche conto, in seguito alla richiesta del relatore, onorevole Rapelli, del testo di legge presentato dall'onorevole Bergmann. Io non posso dire se quel disegno di legge approvato dalla Camera assorba la proposta di legge Bergmann; questo si vedrà a tempo opportuno. Ritengo però che i due progetti debbano essere per lo meno esaminati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rendo noto alla Commissione, a questo proposito, che non è ancora pervenuto il messaggio dalla Camera dei deputati, ma che il suo arrivo dovrebbe ormai essere imminente.

GRAVA, *relatore*. In qualità di relatore dell'attuale proposta di legge, desidero prendere la parola, anche per dare soddisfazione al collega Bergmann.

Quando fui incaricato di stendere la relazione sulla presente proposta di legge, accettai l'incarico con entusiasmo, come vi può confermare l'onorevole Bergmann, il quale mi ha fornito molti documenti che io ho consultato, stendendo la mia relazione. Senonchè, nell'approfondire ed allargare ulteriormente la mia ricerca, mi sono trovato di fronte a ben sette disegni di legge che contemplan la stessa materia.

Il collega Bergmann mi faceva continue pressioni affinché riferissi alla Commissione, ma, per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Ministro, non mi sono sentito di fare un duplicato, sapendo che alla Camera da oltre un anno in laboriosissime sedute, si stava discutendo in generale il problema dell'apprendistato.

Chiedo scusa dunque all'onorevole Bergmann ma i fatti sono stati più forti di me ed hanno soffocato la mia passione ed il mio entusiasmo per questa proposta.

Quando ci verrà trasmesso il disegno di legge approvato dalla Commissione della Camera dei deputati, prenderemo in esame l'argomento, e vedremo allora se sarà il caso di approvare l'uno o l'altro dei due testi o di inserire la proposta Bergmann nel disegno di legge già approvato dalla Camera; a me consta, comunque, che la Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha preso in considerazione la proposta del nostro collega.

BERGMANN. Mi associo alla proposta dell'onorevole Ministro di abbinare la discussione dei due testi legislativi, quando ci perverrà il messaggio dall'altro ramo del Parlamento.

PALUMBO GIUSEPPINA. Vorrei pregare la Presidenza di sollecitare dalla Camera la trasmissione di questo progetto di legge e di metterlo presto all'ordine del giorno della nostra Commissione; il settore di cui trattasi infatti è uno dei più delicati e scoperti in questo momento nella nostra legislazione, perchè mancano quelle assistenze e provvidenze che potrebbero evitare tanti preoccupanti infortuni. È dunque di interesse generale provvedere alla sistemazione dell'apprendistato.

PRESIDENTE. Il ritardo è dovuto soltanto alla necessità del coordinamento, che ha richiesto un certo lasso di tempo.

Come d'accordo la presente proposta di legge si intende dunque rinviata ad una delle prossime riunioni.

La riunione termina alle ore 10,05.